

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

**Aggiornata
al 9.2.2018**

I soggetti passivi IVA devono inviare con **periodicità trimestrale** i dati delle liquidazioni periodiche. La periodicità trimestrale riguarda anche i contribuenti mensili.

Sono **esonerati dall'adempimento i contribuenti** non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, ossia:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ minimi ▪ forfetari ▪ associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario ex L 398/91 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ che svolgono attività di intrattenimento ▪ che effettuano esclusivamente operazioni esenti (medici, ecc.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La comunicazione va presentata **anche in caso di liquidazione a credito**.

È riconosciuto un esonero parziale a coloro i quali **nel trimestre di riferimento non hanno effettuato nessuna operazione**, limitatamente a detto periodo.

Art. 21-bis, DL 78/2010

PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Contribuenti mensili: presentano la Comunicazione con periodicità trimestrale e pertanto la Comunicazione **contiene 3 moduli VP**, uno per ciascuna liquidazione mensile.

Contribuenti trimestrali ordinari: presentano la Comunicazione **anche per il 4° trimestre** (indicando "5" quale trimestre a **rigo VP1**) senza tener conto delle rettifiche o conguagli da effettuare in dichiarazione annuale; tali soggetti non effettuano alcun versamento il 16.2.

L'IVA da versare per tale periodo non viene esposta nella Comunicazione (i rigi VP11, VP12 e VP14 non vanno compilati) ed è ricompresa nel versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, da effettuare entro il 16.3 (o entro il 30.6).

Contribuenti trimestrali speciali: per tali soggetti il 4° trimestre è un trimestre normale e quindi la compilazione non presenta particolarità; si tratta degli autotrasportatori e distributori di carburante. Tali soggetti effettuano il versamento del 4° trimestre entro il 16.2.

[Modello e istruzioni
Comunicazione](#)

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI



L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari ex art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), **deve essere compresa**, quale IVA esigibile, **nel rigo VP4** e, quale IVA detratta, **nel rigo VP5**.

Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

Istruzioni
Comunicazione

CREDITO IVA

In relazione al riporto del credito IVA sono previsti 2 distinti rigi riservati rispettivamente al:

- riporto del **credito dalla liquidazione periodica** di un periodo precedente – **VP8**
- riporto del **credito IVA dalla dichiarazione annuale** – **VP9**

Si ricorda che il **credito IVA annuale** può essere utilizzato (a prescindere dall'obbligo di Comunicazione IVA) con 2 distinte modalità:

1. **riporto dell'intero credito nella contabilità IVA**, in tal caso nella prima liquidazione dell'anno successivo è indicato come credito riportato l'intero credito IVA (**si indica l'importo a rigo VP9**). In tal caso il credito non è disponibile per la compensazione in F24, salva la possibilità comunque di estrometterlo dalla contabilità IVA.

2. credito interamente disponibile per la compensazione in F24. Il credito viene progressivamente riportato nella contabilità IVA soltanto per l'ammontare necessario a coprire il debito IVA del periodo (**si indica l'importo a rigo VP9**).

Se il credito disponibile è capiente la liquidazione periodica chiude a zero.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il modello è composto dal frontespizio e da uno o più moduli VP. Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro.

PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture		Eventi eccezionali	
VP1	Mese	Trimestre (*)			
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4	IVA esigibile				
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta				
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto				
VP14	IVA da versare				

Operazioni:

- imponibili, non imponibili, esenti
- non soggette IVA ex art. da 7 a 7-septies
- in reverse charge: va indicato il solo imponibile
- con split payment: solo imponibile, No IVA a VP4
- in regime del margine (corrispettivi)

Non va incluso l'ammontare degli acquisti in reverse charge annotato nel registro delle fatture emesse ai fini della liquidazione dell'IVA

Oltre agli acquisti interni vanno inclusi anche quelli:

- con IVA indetraibile
- da minimi/forfetari
- in reverse charge (domestico, acquisti intraUE di beni e servizi, autofatturare per acquisti di servizi extraUE);
- in regime del margine

Per il 4° trim. indicare:
- 5 per trimestrali ordinari
- 4 per trimestrali speciali

IVA a debito del periodo che include anche l'IVA dovuta dall'acquirente per:

- acquisti intra UE di beni e servizi, in reverse charge, con split payment, ecc.
- acquisti di cui art. 74, co. 1, lett. e (biglietti trasporti, parcheggi, ecc.)

IVA detratta nel periodo.
NO IVA indetraibile

IVA a credito della precedente liquidazione dello stesso anno. Vanno esclusi i crediti IVA chiesti a rimborso o in compensazione nel mod. TR.

Non va compilato nella prima liquidazione periodica dell'anno

Credito IVA dell'anno precedente portato in detrazione nella liquidazione del periodo. Nel caso in cui il credito sia stato tutto "portato" nella contabilità IVA e si desidera venga estromesso per consentirne la compensazione in F24, va indicato in tale rigo **con il segno meno**

(*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

È il risultato della liquidazione a debito/credito e deve corrispondere, in caso di debito, a quanto versato per il periodo di riferimento. I trimestrali ordinari (Codice "5" a VP1) non devono compilare il rigo nel 4° trimestre.

Indicare l'acconto dovuto calcolato con uno dei tre metodi prescelti, anche se non effettivamente versato. Se inferiore a € 103,29 l'acconto non va versato e il rigo non va compilato.



Le fatture di acquisto **ricevute nell'anno e annotate nell'anno successivo entro il 30.4** in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti (come previsto dalla CIR 1/E/18) non "entrano" in nessuna liquidazione periodica e pertanto **non devono essere incluse in nessuna comunicazione periodica**, ma soltanto nel quadro VF del mod. IVA annuale.

APPROFONDIMENTI

SEAC: **IF**

Art. 21-bis, DL 78/10

Agenzia Entrate: Modello e Istruzioni Comunicazione



SEAC S.p.A. - 38121 TRENTO - Via Solteri, 74 - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161
Internet: <http://www.seac.it> - E-mail: info@seac.it